



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 febbraio 2009  
(OR. en)**

**14062/08  
ADD 11**

**ACP 174  
WTO 187  
COAFR 314  
RELEX 737**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:       Protocollo 2 dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

---

PROTOCOLLO 2  
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA  
IN MATERIA DOGANALE

## ARTICOLO 1

### Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) "merci": tutte le merci che rientrano nel campo di applicazione del sistema armonizzato, indipendentemente dal campo di applicazione del presente accordo;
- b) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari applicabili sul territorio delle parti o, a seconda dei casi, degli Stati della SADC aderenti all'APE che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata dalle parti o, a seconda dei casi, dagli Stati della SADC aderenti all'APE, che presenta una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;
- d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata dalle parti o, a seconda dei casi, dagli Stati della SADC aderenti all'APE, che riceve una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;
- e) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;
- f) "operazione contraria alla legislazione doganale": qualsiasi violazioni o tentativo di violazione della legislazione doganale.

## ARTICOLO 2

### Campo di applicazione

1. Nei settori di loro competenza le parti o gli Stati della SADC aderenti all'APE, a seconda dei casi, si prestano assistenza reciproca secondo le modalità e alle condizioni di cui al presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale legislazione.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti o, a seconda dei casi, degli Stati della SADC aderenti all'APE, competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né riguarda le informazioni ottenute in virtù di poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia stata preventivamente autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza nei procedimenti per la riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

## ARTICOLO 3

### Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che possono consentire all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni accertate o in programma che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
  - a) se le merci esportate dal territorio della parte sono state legalmente importate nel territorio dell'altra parte o, a seconda dei casi, degli Stati della SADC aderenti all'APE, precisando se del caso la procedura doganale applicata alle merci;
  - b) se le merci importate nel territorio della parte sono state legalmente esportate dal territorio dell'altra parte o, a seconda dei casi, degli Stati della SADC aderenti all'APE, precisando all'occorrenza la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano oggetto di particolare sorveglianza:
  - a) le persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

- b) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) le merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

#### ARTICOLO 4

##### Assistenza spontanea

Le parti o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni legislative o regolamentari, qualora lo ritengano necessaria per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni a loro disposizione riguardanti:

- a) le operazioni che sono o sembrano essere contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare, a seconda dei casi, l'altra parte o gli Stati della SADC aderenti all'APE;
- b) i nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

- c) le merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) le persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- e) i mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

## ARTICOLO 5

### Consegna e notifica

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in conformità alle disposizioni legislative o regolamentari ad essa applicabili, prende tutte le misure necessarie per:
  - a) consegnare tutti i documenti provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito sul territorio dell'autorità interpellata e all'occorrenza;
  - b) notificare tutte le decisioni, provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito sul territorio dell'autorità interpellata.

2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

## ARTICOLO 6

### Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari perché possano essere accolte. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. Sono altresì ammesse le domande trasmesse per via elettronica.

2. Le domande prodotte a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

- a) la denominazione dell'autorità richiedente;
- b) la misura richiesta;
- c) l'oggetto e il motivo della domanda;
- d) le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri elementi di diritto pertinenti;
- e) le indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto dell'indagine;
- f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento. Nel frattempo possono essere disposte misure cautelari.

## ARTICOLO 7

### Espletamento delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte o, a seconda dei casi, degli Stati della SADC aderenti all'APE, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.

2. Le domande di assistenza sono evase nel rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari della parte interpellata o, a seconda dei casi, degli Stati della SADC aderenti all'APE interpellati.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte o, a seconda dei casi, degli Stati della SADC aderenti all'APE possono, d'intesa con l'altra parte o con gli Stati della SADC aderenti all'APE interessati, e alle condizioni da quest'ultima o da questi ultimi stabilite:

- a) recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità competente in forza del paragrafo 1 del presente articolo, per ottenere le informazioni, di cui l'autorità richiedente ha bisogno ai fini del presente protocollo, sulle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- b) presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte o degli Stati della SADC aderenti all'APE interessati.

## ARTICOLO 8

### Forma in cui vanno comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono, su richiesta, essere trasmesse per via elettronica.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti non appena possibile.

## ARTICOLO 9

### Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di alcuni requisiti o condizioni qualora una parte o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE interessati ritengano che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
  - a) possa pregiudicare la sovranità di uno Stato della SADC aderente all'APE o di uno Stato membro dell'Unione europea a cui è stato chiesto di fornire assistenza a norma del presente protocollo, oppure
  - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, oppure
  - c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.
3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi descritti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

## ARTICOLO 10

### Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservatissima o riservata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione accordata a informazioni analoghe dalle pertinenti disposizioni legislative della parte o, a seconda dei casi, degli Stati della SADC aderenti all'APE che le hanno ricevute e delle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità della Comunità europea.
2. Lo scambio dei dati personali è consentito solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a garantire un adeguato livello di protezione di questi dati. A tal fine, le parti o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE si comunicano le informazioni relative alle rispettive norme applicabili, comprese eventualmente le disposizioni di legge in vigore negli Stati membri dell'Unione europea.
3. L'impiego di informazioni ottenute a norma del presente protocollo nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati a seguito dell'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE possono utilizzare come prove le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. La parte o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderente all'APE che intendano utilizzare tali informazioni per altri fini devono ottenere preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

## ARTICOLO 11

### Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di esperto o testimone, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e produrre gli oggetti, gli atti o le loro copie autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa il funzionario deve comparire, nonché per quali questioni e a quale titolo sarà ascoltato.

## ARTICOLO 12

### Spese di assistenza

Le parti o, a seconda dei casi, gli Stati della SADC aderenti all'APE rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni e quelle per gli interpreti e i traduttori che non siano dipendenti pubblici.

## ARTICOLO 13

### Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali degli Stati della SADC aderenti all'APE e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e se necessario alle autorità doganali degli Stati membri. Dette autorità decidono tutte le misure e modalità pratiche necessarie all'attuazione del protocollo, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate a norma del presente protocollo.

## ARTICOLO 14

### Modifiche

Le parti possono raccomandare al comitato per il commercio e lo sviluppo le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

## ARTICOLO 15

### Disposizioni finali

1. Il presente protocollo integra e non pregiudica l'applicazione degli accordi in materia di assistenza amministrativa reciproca che siano stati conclusi o possano essere conclusi tra le parti, né osta alla prestazione di una più ampia assistenza reciproca concessa in virtù di tali accordi.
2. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano le disposizioni della Comunità europea che disciplinano la comunicazione - tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea - delle informazioni ottenute in virtù del presente protocollo che potrebbero interessare la Comunità europea.

4. Nonostante il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che siano stati o potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e qualsiasi Stato della SADC aderente all'APE, se e in quanto le disposizioni di detti accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

5. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi istituito a norma dell'articolo 47 dell'accordo.